



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSEDIAMENTO E L'ATTIVITA' DI
CENTRI DI TELEFONIA E
TELECOMUNICAZIONE***

D.Lgs. 01/08/2003, n. 259

(Codice Comunicazioni Elettroniche)

D.L. 27/7/2005, n. 144

(Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)

Legge 31/07/2005, n. 155

Testo Unico Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni

Legge Regionale 03 Marzo 2006, n. 6

(Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa)

Approvato con deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale in data 31 Luglio 2006

Entrato in vigore il 31/07/2006



RELAZIONE

Il Comune di Trescore Balneario ha disciplinato il fenomeno dei phone center e degli internet point mediante il Regolamento Comunale per l'insediamento e l'attività di centri di telefonia e telecomunicazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 Settembre 2005.

Conseguentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale 3 marzo 2006, n. 6 (norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa) si è palesata l'evidenza di conformare a tali disposizioni quelle contenute nel sopracitato Regolamento.

Le novità introdotte dalla normativa regionale sono sostanzialmente le seguenti:

- L'attività di centro di telefonia potrà essere esercitata solo subordinatamente al rilascio di un' autorizzazione da parte del Comune su istanza dell'interessato.
- Il termine per comunicare l'accoglimento o il rigetto della domanda è di 90 giorni, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 241/90 sul procedimento amministrativo.
- Divieto di esercitare all'interno del centro di telefonia attività complementari in modo congiunto a partire dal 22 marzo 2007. Le attività di phone center che, allo stato attuale, svolgono anche altre attività di vendita complementari devono in ogni caso risultare conformi alle norme e leggi vigenti in materia igienico – sanitaria. Qualora ciò non fosse, dovranno essere adottati i provvedimenti di competenza da parte dell'Amministrazione Comunale anche a seguito di segnalazione dell'ASL.
- Servizio igienico in uso esclusivo al personale dipendente e rispetto di specifiche condizioni igienico – sanitarie.
- Necessità del certificato igienico- sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art.1 – Oggetto e Finalità

Nel rispetto del principio di libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 della Costituzione e di quanto previsto dalle norme statali, scopo delle presenti disposizioni è regolamentare e disciplinare l'insediamento dei centri di telefonia e telecomunicazione, al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per l'insediamento, nonché l'osservanza degli obblighi per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica. Sono escluse dal presente regolamento le installazioni di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

Art.2 - Definizione

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- Centro di telefonia in sede fissa: qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- Cessione al pubblico di servizi telefonici: ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico ed a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
- Titolare del centro di telefonia in sede fissa: il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
- Gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alle presenti disposizioni.

Il presente regolamento viene adottato in riferimento alla Legge Regionale n. 6 del 03 Marzo 2006 – Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa. (B.U.R.L. del 07/03/2006 n. 10, 1° suppl. ord.)

Art.3 – Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività

Per l'apertura di un centro di telefonia e telecomunicazione i soggetti interessati devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune ove ha sede operativa la struttura nella quale s'intende svolgere l'attività di cui trattasi. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro **90 giorni** dalla presentazione della medesima.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali ed alle superfici in essa indicati. Entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro telematico di cui all'art. 5 della L.R. 06/2006.

Nella domanda occorre dichiarare il rispetto di:

1. Requisiti personali e morali;
2. Adeguatezza locali;
3. Condizioni igienico sanitarie della struttura;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

4. Omologazione delle apparecchiature.

L'istanza è necessaria anche per il subingresso nella titolarità dell'esercizio precedentemente in attività.

Ai sensi del D.L. 27 Luglio 2005, n. 144 art. 7 chiunque intenda aprire un pubblico esercizio, anche di telefonia, o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Quest'ultima non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. I titolari degli esercizi pubblici di telefonia e circoli privati dovranno presentare all'Ufficio Commercio/Polizia Locale copia della licenza rilasciata dal questore.

Art 4 - Subingresso nell'attività di centro di telefonia

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di telefonia per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punto 1 del presente Regolamento.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firma autenticata.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di centro di telefonia potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al Comune specifica richiesta di voltura dell'autorizzazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punto 1 del presente Regolamento.

Art. 5 - Modifiche societarie

Il cambio di gestore dell'attività è soggetto a previa comunicazione al Comune da parte del titolare con accettazione sottoscritta del nuovo gestore, nonché con l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punto 1.

Le modifiche societarie relative al cambio dei soci che non comportano variazione di Partita IVA, sono soggette a previa comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante. A suddetta comunicazione dovranno essere allegati le autocertificazioni dei nuovi soci attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, punto 1.

Art. 6 – Requisiti personali e morali

Non possono esercitare l'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa, quali titolari o gestori preposti all'esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) siano sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione;
- b) siano stati dichiarati falliti;
- c) abbiano riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo. Le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

- d) abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- e) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore ai due anni;
- f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.

In caso di gestione societaria dell'attività di cui alla presente legge, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. d), e) il divieto di svolgere l'attività di centro di telefonia ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di cui sopra.

Il Comune al quale viene presentata l'istanza per l'esercizio di centro di telefonia accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art 7 – Adeguatezza locali

I locali destinati all'attività di centro di telefonia devono osservare le prescrizioni imposte dai regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

All'uopo si specifica che la **destinazione d'uso** dei locali per l'attività di centro di telefonia è quella **direzionale/commerciale** come prevista per le attività di servizio.

E' oltremodo doveroso il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività od anche successivamente: in questo secondo caso purché all'atto della domanda il dichiarante autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso in cui i locali sede della nuova attività siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

Art 8- Sorvegliabilità dei locali

- **Sorvegliabilità esterna**



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

I locali sede di centro di telefonia devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedirne la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

Le porte od altri ingressi devono consentire l'accesso diretto alla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi d'illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita, ai fini di cui al primo punto.

▪ **Caratteristiche delle vie d'accesso**

Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

▪ **Sorvegliabilità interna**

Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati nella planimetria allegata alla domanda presentata al Comune e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Art. 9 – Condizioni igienico- sanitarie della struttura

Fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 01/08/2003, n. 259, l'esercizio dell'erogazione del servizio di telecomunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

- Allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- Allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- Sistemi di ventilazione naturale e di aerazione artificiale conformi alle norme UNI per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- Illuminazione naturale conforme ai requisiti dei Regolamenti Locali d'Igiene per attività terziaria ed illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- Un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- Un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 mq; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- Rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9mq, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala d'attesa dovrà essere aumentata di 2 mq ogni postazione aggiuntiva;
- Ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 mq ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1.20 mq;
- Devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dall' ASL competente;
- Devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 626/1994 e degli impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti).

I requisiti e le prescrizioni del presente articolo integrano le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Locali d'Igiene.

Deve essere prevista una cassetta di pronto soccorso

Ai sensi della L. R. 03/03/2006, n. 6, l'esercizio all'interno dei phone center congiuntamente di altre attività complementari NON sarà in ogni caso consentito a partire del 22/03/2007.

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentino i requisiti sopra descritti, sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 22 marzo 2007, fatte salve diverse prescrizioni da parte dell'A.S.L. competente per territorio.

In caso di inottemperanza saranno adottati provvedimenti di revoca dell'autorizzazione dell'attività.

Art 10 – Omologazione delle apparecchiature

Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica ai sensi del D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni.

La dichiarazione presentata al Ministero delle Comunicazioni, di cui il titolare deve avere copia con ricevuta di ritorno o protocollo in arrivo, deve comprendere tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità del servizio di comunicazione che s'intende attivare, tra le quali il rispetto delle esigenze fondamentali riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi, nonché la protezione dei dati, ai sensi dell'allegato 1 (art. 28, co. 1 – art. 33, co 1) del D.Lgs. 259/03.

Qualsiasi modifica apportata al servizio deve essere richiesta al Ministero delle Comunicazioni e trasmessa per conoscenza al Comune.

Art. 11 – Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione di cui all'art. 3 deve contenere i seguenti elementi:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del titolare; se trattasi di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita iva;
- Indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;
- Ubicazione dell'esercizio;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche e, superficie restante con indicazione della destinazione d'uso.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato igienico-sanitario relativo ai locali ed alle superfici;
2. planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti e destinazione d'uso dell'area restante;
3. certificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
4. autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 626/1994 riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. (attuazione della direttiva 89/931/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CCE, della direttiva 90/270/CCE, della direttiva 90/394/CCE, della direttiva 90/679/CCE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
5. documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale s'intende esercitare l'attività in argomento;
6. copia della denuncia di inizio attività presentata al Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 259/03 (allegato 9);
7. autocertificazione antimafia attestante la sussistenza dei requisiti personali e morali del denunciante e, in caso di società, del legale rappresentante e dei membri del consiglio di amministrazione;
8. copia della licenza rilasciata dal Questore (appena in possesso);
9. autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità.

Art. 12 – Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di telefonia può essere svolto direttamente dal titolare od essere affidato a terzi, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 e della qualifica di socio, dipendente o coadiuvante.

Art. 13 – Obblighi del titolare

▪ **Registro utenti**

Coloro che esercitano l'attività oggetto del presente regolamento sono obbligati alla tenuta di un apposito registro sul quale devono essere riportati i dati identificativi degli utenti ed il tipo di servizio utilizzato.

Nello specifico si richiede l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento d'identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'utente, assicurando allo stesso il corretto trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.L. 144/2005 fino al 31/12/2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31/12/2007 dai titolari di centri di telefonia e telecomunicazione, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza possono in qualunque momento richiedere l'esibizione dei registri al fine di verificare la regolarità delle registrazioni e l'accertamento dell'identità degli utenti.

▪ **Principio trasparenza**

Il titolare del centro di telefonia ha l'obbligo di esporre e di rendere a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:

- D.I.A. trasmessa al Ministero delle Comunicazioni (allegato n. 9 del D.Lgs. 259/03);
- Autorizzazione rilasciata dal Comune;
- Nome ed indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico;
- Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti:
 - Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico;
 - Tariffe generali;
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione ed informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinati a categorie di utenti specifiche;
 - Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo e rimborso;
 - Condizioni contrattuali generali;
 - Servizi di emergenza gratuiti (da garantire).
- Fatturazione dettagliata. Fatte salve le disposizioni della L. 676/96 e del D.Lgs. 467/2001, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi di verificare e di controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica, nonché di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

▪ **Cartelli**

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto in conformità di quanto stabilito con Ordinanza Sindacale e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Il cartello deve essere leggibile e ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Il cartello deve contenere chiare indicazioni in ordine all'orario di apertura e chiusura prescelto e la sua eventuale diversa articolazione settimanale.

Non si assolve all'obbligo di rendere noto al pubblico dell'orario prescelto con la sola adozione di inserzioni pubblicitarie sui giornali, riviste, radio, tv, sito internet.

▪ **Orario di attività e obbligo comunicazione al Comune**

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza sindacale.



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

All'interno della fascia oraria l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio dell'attività

E' ammessa la facoltà di comunicare l'orario prescelto al Servizio Commercio e Attività Produttive anche a mezzo fax (nr 035 955605).

Gli esercenti hanno l'obbligo di osservare l'orario prescelto.

L'orario può essere modificato con comunicazione preventiva al Comune con almeno 5 giorni di anticipo, rispetto all'introduzione della modifica.

Tale comunicazione, analogamente al caso precedente, può pervenire anche via fax al numero di cui sopra.

All'esterno dell'esercizio il cartello indicante l'orario deve in ogni caso essere sempre identificativo dell'orario effettivamente svolto.

▪ Chiusura temporanea

La chiusura temporanea per ferie o per altri particolari motivi è preventivamente comunicata al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno, nonché al Comune con un preavviso minimo di almeno 5 giorni.

La chiusura temporanea è una facoltà il cui esercizio è, comunque, subordinato al rispetto del programma di apertura per turno da fissarsi con successiva ordinanza sindacale onde evitare palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore.

Art.14 – Esercizio di altre attività nello stesso locale

Le attività di phone center che, allo stato attuale, svolgessero anche altre attività di vendita complementari dovranno in ogni caso risultare conformi alle norme e leggi vigenti in materia igienico sanitaria (es. vendita di cosmetici o di alimenti in confezione conformi alla normativa nazionale e comunitaria). Qualora le attività complementari (a seguito di controlli anche a campione effettuati direttamente dalle ASL o richiesti dai Comuni) NON dovessero risultare conformi alle norme e leggi vigenti, dovranno essere adottati i provvedimenti di competenza da parte dell'amministrazione comunale anche a seguito di segnalazioni dell'ASL.

L'esercizio all'interno dei phone center congiuntamente di altre attività complementari NON sarà in ogni caso consentito a partire dal 22/03/2007.

Art. 15- Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività

L'autorizzazione è revocata:

- a) Quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro 2 anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) Quando il titolare dell'autorizzazione o il gestore non risulti più in possesso dei requisiti personali e morali di cui al punto 6;
- c) Quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le diverse norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia , urbanistica ed igienico - sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio della nuova attività o, in caso di attività già esistente entro il 22/03/2007;
- d) Quando vengono meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 7



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;
- e) Quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - f) Quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

La proroga di cui al comma 1, lett. a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico – sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 16 – Vigilanza e sanzioni

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, a chiunque eserciti l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del regio decreto 18/06/1931, n. 773 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
5. Il Comune competente riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 17 – Compiti e funzioni della polizia locale

1. La polizia svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni.
2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 07/03/1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali ed alle superfici, controlla ed accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può in particolare:
 - Diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;
 - Intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura;



COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- Accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze ed altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
 - Segnalare alla Polizia Postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale ai fini d'illecito;
3. Gli operatori di Polizia Locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo si applica la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

Art 18 – Norme transitorie

I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria previste dal presente Regolamento entro il 22/03/2006, ai sensi della L.R. 06/2006.

Art. 19 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.